



Deliberazione n. 92 del 27/07/2021

Oggetto: **Regolamento per il procedimento di rilascio del parere di congruità**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

riunitosi nella seduta del 27/07/2021, così costituito:

Nome e cognome	Carica	Presente	Assente
Giuseppe De Gregorio	Presidente	X	
Giulietta Terranova	Vice Presidente	X	
Michela Musacchio	Segretario	X	
Sergio Torrente	Tesoriere	X	
Biagio Apollonio	Componente	X	
Giuseppe Cofelice	Componente	X	
Domenico Coloccia	Componente (odont.)	X	
Carolina De Vincenzo	Componente	X	
Laura Di Florio	Componente	X	
Federico Di Renzo	Componente	X	
Paola Di Rocco	Componente		X
Antonella Giordano	Componente	X	
Angelo Marcheggiani	Componente		X
Cesare Mariotti	Componente		X
Paolo Scarano	Componente		X
Maria Grazia Terpolilli	Componente (odont.)	X	
Giovina Vincelli	Componente	X	

VISTO il D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233,

VISTO il D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221,

VISTO l'art. 6 della Legge 24 luglio 1985, n. 409,

VISTA la Legge 241/90 e s.m.i.,

CONSIDERATA la necessità di adottare un regolamento interno per il procedimento di rilascio dei pareri di congruità per la liquidazione degli onorari professionali degli iscritti;

DELIBERA

- di adottare il Regolamento per il procedimento di rilascio del parere di congruità per la liquidazione degli onorari professionali degli iscritti e la relativa modulistica, allegati e parte integrante della



OMCeOCampobasso
Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri

presente delibera;

- di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine www.ordinemedici.cb.it quando lo stesso entrerà in vigore, successivamente all'approvazione da parte del Ministero della Salute.

La presente deliberazione, considerato il carattere regolamentare, sarà trasmessa alla FNOMCEO, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.

Il Segretario

Dott. Michela Musacchio

Il Presidente

Dott. Giuseppe De Gregorio

REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITA' SUI COMPENSI PROFESSIONALI RICHIESTI DAGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI CAMPOBASSO

Art. 1: Oggetto

Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi originati dalle istanze con cui gli iscritti agli albi professionali dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Campobasso richiedono il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi relativi all'attività professionale svolta.

Art. 2: Soggetti legittimati

L'istanza di rilascio del parere di congruità può essere depositata dai Medici e dagli Odontoiatri iscritti ai relativi albi, nonché dai loro eredi o aventi diritto in forza di legge.

Art. 3: Presentazione dell'istanza

Il soggetto interessato al rilascio del parere di congruità deve presentare istanza scritta da depositarsi in originale presso la segreteria dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Campobasso, prestando il consenso al trattamento dei propri dati personali, secondo il modulo facente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

La segreteria dell'Ordine provvederà ad apporre il timbro di avvenuto deposito dell'istanza, con la data e numero di protocollo.

Art. 4: Modalità di presentazione dell'istanza

All'istanza dev'essere allegata tutta la documentazione utile per una corretta valutazione dell'attività professionale svolta e, in particolare:

- copia del preventivo rilasciato al paziente ai sensi dell'art. 9, comma 4, D.L. 1/2012, come modif. dall'art. 1, comma 150, L. 124/2017, e dell'art. 54 del Codice Deontologico, oppure la circostanziata

esplicazione dei motivi che non hanno permesso la redazione di un preventivo in forma scritta o digitale, oppure le modalità diverse con cui il preventivo è stato reso noto al paziente;

- la circostanziata relazione sull'attività svolta, con l'indicazione della sua durata, importanza e risultato conseguito, secondo i criteri di cui al successivo art. 9;

- l'onorario di cui si chiede l'opinamento, con la quantificazione specifica delle singole voci.

Art. 5: Esame e valutazione dell'istanza

La valutazione sull'istanza di rilascio del parere di congruità è rimessa alla cognizione della Commissione Albo Medici o della Commissione Albo Odontoiatri in base alla rispettiva iscrizione del richiedente, secondo le previsioni dell'art. 3, primo comma, lett. e), D.L.C.P.S. 223/1946, come modif. dalla L. 3/2018.

Art. 6: Responsabile del procedimento

L'istanza protocollata viene sottoposta alla prima riunione utile della competente Commissione d'Albo.

Il Presidente della Commissione assume la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5 e seguenti della L. 241/1990, oppure può assegnare tale funzione ad un componente della Commissione.

Il Responsabile del procedimento ne comunica l'avvio all'istante e, nel caso venga richiesto tentativo di conciliazione, al controinteressato individuato nell'istanza.

Art. 7: Richiesta di integrazione istruttoria

Il Presidente della Commissione o il componente delegato può chiedere all'istante il deposito di integrazione documentale ritenuta utile, concedendo apposito termine; può, inoltre, convocare l'istante per chiarimenti.

Qualora l'istante non ottemperi all'invito o non risponda nei termini indicati, l'istanza verrà dichiarata improcedibile.

Art. 8: Consulenti

Le Commissioni di Albo competenti possono avvalersi del parere consultivo di esperti nella disciplina oggetto del procedimento scelti, a insindacabile giudizio della Commissione, fra professionisti di chiara fama.

Art. 9: Elementi di valutazione

La Commissione di Albo competente valuta la richiesta di rilascio del parere di congruità sulla base della conoscenza della realtà professionale relativa al territorio della provincia di riferimento, utilizzando, altresì, criteri oggettivi di apprezzamento tra i quali:

- a) numerosità di accessi, sedute e visite mediche;
- b) volume documentale e spese documentate;
- c) grado di complessità della prestazione professionale;
- d) utilizzo di proprie apparecchiature e strumentazioni professionali;
- e) intervento di collaboratori (secondi operatori, consulti, ecc.);
- f) trasparenza nei rapporti con il Paziente;
- g) verifica onorari approvati per situazioni professionali analoghe;
- h) produzione da parte dei richiedenti di relazione dettagliata e/o di documentazione a supporto;
- i) esistenza parametri oggettivi terzi (società scientifiche, ex tariffari, nomenclatori/tariffari di aziende o associazioni di categoria).

Art. 10: Astensione

Tutti i componenti delle Commissioni competenti per materia, e gli eventuali esperti hanno l'obbligo di astenersi se ricorrono le ipotesi di cui all'art. 51 del c.p.c.

Art. 11: Segreto d'ufficio e professionale

Tutti i componenti delle Commissioni competenti per materia e gli eventuali esperti sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e di quello

professionale ai sensi dell'art. 10 del vigente codice di deontologia medica.

Art. 12: Tentativo di conciliazione

Nel caso di partecipazione al procedimento da parte del controinteressato, potrà svolgersi un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. e) del D.L.C.P.S. 233/1946, condotto dal Presidente.

Nell'ipotesi in cui le parti, appositamente convocate e comparse dinanzi al Presidente, dovessero addivenire alla volontà congiunta di conciliarsi sull'oggetto della controversia, deve essere redatto un verbale, controfirmato dalle parti, contenente le condizioni ed i termini dell'intervenuto accordo conciliativo nonché le modalità di esecuzione dello stesso.

In caso, invece, di mancato accordo, il Presidente redige un verbale nel quale si dà atto esclusivamente della comparizione delle parti e del mancato raggiungimento tra di esse di un'intesa conciliativa sulla quantificazione dell'onorario controverso.

Art. 13: Parere di Congruità

Effettuata l'istruttoria procedimentale, il Responsabile del procedimento rassegna le proprie conclusioni alla Commissione di Albo competente affinché questa possa adottare, nel termine fissato dal presente regolamento, il provvedimento finale con l'accoglimento totale o parziale ovvero con il rigetto dell'istanza.

Il provvedimento emanato deve essere motivato, anche succintamente sulla base degli elementi risultanti dall'istruttoria.

Fino all'adozione del provvedimento finale l'istante può rinunciare alla richiesta, corrispondendo comunque al Consiglio dell'Ordine, a titolo di rimborso delle spese di Segreteria, una somma pari al 3% dell'importo richiesto.

Art. 14: Termini

Il procedimento si conclude entro 120 giorni dalla data di deposito dell'istanza, con il provvedimento di rilascio totale o parziale ovvero con il rigetto del parere di congruità.

Ove venga esperito il tentativo di conciliazione, i termini sono sospesi sino all'adozione del relativo verbale che ne definisce l'esito.

I termini sono inoltre sospesi nel caso di richieste di integrazioni, dal momento della richiesta sino al deposito delle integrazioni richieste o sino all'inutile decorso del termine assegnato per l'integrazione.

Il termine è inoltre sospeso, previa apposita disposizione del Presidente della competente Commissione di Albo, per il tempo necessario ad ottenere informazioni e certificazioni su stati, fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Ordine.

Ai termini di cui al presente regolamento si applica la sospensione nel periodo feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.

Art. 15: Oneri per il rilascio del parere

All'atto della presentazione, l'istante dovrà corrispondere due marche da bollo di euro 16,00 (sedici/00), una per l'istanza e una per il provvedimento conclusivo.

Al rilascio del parere di congruità consegue l'obbligo dell'iscritto di pagamento della relativa tassa determinata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. g), D.L.C.P.S. 233/1946, pari al 3% dell'onorario insoddisfatto.



MARCA DA
BOLLO DA
EURO 16

RICHIESTA DI PARERE DI CONGRUITÀ SU PARCELLA

Alla Commissione per gli iscritti all'Albo: [] dei Medici Chirurghi [] degli Odontoiatri (barrare la casella di proprio interesse)

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa Cognome _____
Nome _____ iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi al
n° _____ o Odontoiatri al n° _____ (compilare il campo di proprio interesse)
Residente a _____ Prov. (____), in
Via/P.zza _____ n° _____ C.A.P. _____,
Tel. _____ Cell. _____
e-mail: _____@_____
pec: _____@_____ con
domicilio professionale in _____
Prov. (____) in Via/Piazza _____
n° _____ C.A.P. _____ consapevole delle responsabilità e sanzioni
penali di cui all'art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci
e conscio/a di incorrere nella decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato, sulla base delle dichiarazioni che non risultassero
veritiere, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue: dal _____
al _____ ha effettuato in favore del/della paziente Sig./Sig.ra Cognome:
_____ Nome _____ Residente in _____
Prov. (____), Via _____ n° _____
C.A.P. _____, recapiti telefonici fisso _____ e/o mobile
_____ le prestazioni professionali, indicate nel dettaglio che
segue (che costituisce parte integrante della presente istanza), il cui onorario ha
un importo complessivo pari a € _____.

POICHÈ IL/LA PAZIENTE RISULTA TUTTORA (IN TUTTO O IN PARTE)
INSOLVENTE

CHIEDE

che codesta Commissione voglia esprimere il proprio parere circa la congruità
degli onorari.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la presente istanza per le finalità di cui al medesimo D. Lgs. n. 196/2003.

Data ____ / ____ / ____ Firma _____

AI FINI CHE PRECEDONO, IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Sotto la propria responsabilità e sempre consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 D.P.R. n° 445/00 in caso di dichiarazione mendaci e conscio/a di incorrere nella decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato, sulla base delle dichiarazioni che non risultassero veritiere dichiara (**allegando copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità**):
1)di aver rilasciato al paziente, ai sensi del D.P.R. 137/2012 e dell'art. 54 del vigente Codice di Deontologia medica, il preventivo delle prestazioni professionali a farsi, del quale allega copia alla presente;

IN ALTERNATIVA che, nello specifico caso, vi sono stati idonei motivi che non hanno permesso la redazione di un preventivo scritto, come da circostanziata relazione allegata alla presente;
2)di allegare una circostanziata relazione sull'attività svolta, con specifico riferimento ai criteri di cui all'art. 9 del "Regolamento per il procedimento di rilascio del parere di congruità dei compensi richiesti dagli iscritti";

3)che l'onorario per il quale si chiede il parere di codesta Commissione riguarda le prestazioni di seguito dettagliate:

N°	DECRIZIONE PRESTAZIONE	ONORARIO PRESTAZIONE	PARTE RISERVATA ALLA COMMISSIONE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

TOTALE _____

TOTALE ACCONTI PERCEPITI _____

SOMMA RESIDUA _____

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

infine, dichiara di essere a conoscenza che: -I termini per la conclusione del procedimento di cui alla presente richiesta sono pari a 120 giorni; -Detti termini possono essere sospesi in caso di richieste, da parte di Codesta Commissione, di integrazioni e/o chiarimenti e fino a che gli stessi non vengano resi; -Per il rilascio del parere qui richiesto è tenuto/a, ai sensi dell'art. 4 co. 2 D. Lgs. C.P.S. 13/09/46 n. 233, al pagamento di una tassa, che Codesto Ordine ha determinato nella misura del 5 (cinque)% dell'onorario assentito; -Sia la presente istanza che il conseguente parere sono soggetti ad imposta di bollo, a mio carico.

Data ____/____/____

Firma _____